



Agosto 2013

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine, OGO, RS 730.010.1)

1. Situazione iniziale

In seguito all'iniziativa parlamentare 12.400 "Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori" della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) verrà fissato sul piano legislativo il diritto al consumo proprio dei produttori di energia elettrica. Nel quadro della presente revisione dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO) si procede a un adeguamento per facilitare il consumo proprio nel caso degli impianti di piccole dimensioni.

2. Contenuto del progetto

Garanzie di origine per l'energia eccedentaria proveniente dagli impianti di piccole dimensioni

In relazione al consumo proprio, agli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA viene data facoltà di rilevare solo l'energia eccedentaria (senza il consumo proprio). Grazie a ciò, in tali impianti, che producono in proporzione meno elettricità e che di norma non dispongono di un sistema di misurazione del profilo di carico, è possibile utilizzare lo stesso contatore per la garanzia di origine e l'immissione delle eccedenze di produzione. Tuttavia non si esclude che, con il futuro passaggio a contatori intelligenti, il rilevamento dell'intera produzione sarà possibile senza grossi oneri anche per gli impianti di piccole dimensioni. I grandi impianti, invece, sia per ragioni statistiche che di trasparenza, devono già oggi rilevare in ogni caso l'intera quantità di energia elettrica prodotta.